

Consorzio Ruach – Regolamento Interno

PREMESSA: Le ragioni dello stare insieme

Il Consorzio Ruach nasce dall'esigenza di creare, dall'unione delle esperienze variegata ma complementari dei consorziati nell'ambito dell'efficientamento energetico, una nuova e autonoma entità, che possa gestire in autonomia tutte le fasi dei progetti di efficientamento, a partire dalla fase Amministrativa e progettuale, per seguire gestione delle installazioni, alla posa in opera, e infine le opere di manutenzione.

Unire le risorse, le capacità, il *know how*, è la soluzione più ovvia, ma allo stesso tempo più coraggiosa per operare in un campo, quello dell'energia e dell'efficienza, laddove le potenzialità enormi hanno come scenario naturale quello non solo quello locale o nazionale, ma soprattutto europeo ed internazionale.

Allo scopo di dare attuazione al contratto consortile, e di realizzare le finalità espresse in premessa, viene predisposto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è predisposto il seguente Regolamento Interno, successivamente approvato dagli stessi soci del Consorzio

Ammissione del nuovo consorziato

(ai sensi dell' Art. 5 Statuto, possono essere soci imprese o altri enti che svolgono le attività connesse all'oggetto sociale del Consorzio secondo lo statuto. La procedura è la seguente

Domanda scritta all'organo amministrativo della società, corredata da certificato di iscrizione all'Albo/registo imprese, accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e dalle deliberazioni già assunte dagli organi sociali; dall'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere; statuto e delibera di adesione. Sull'ammissione decide l'assemblea dei soci.

Il regolamento dovrà pertanto chiarire i dettagli della procedura e criteri per l'ammissione, chiarendo, per esempio, che i soci dispongono di un potere di mero gradimento sull'ingresso di nuovi consorziati)

L'aspirante Consorziato dovrà dimostrare la propria qualificazione, documentando in particolare di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di per operare nei settori di cui al proprio oggetto sociale. In particolare dovrà dimostrare, nella domanda presentata all'Organo amministrativo ex art. 5 dello Statuto, di essere in regola con le norme previste in materia di gare e di non avere subito azioni interdittive, documentando l'assenza di condizioni preclusive di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016

Si dovrà allegare, oltre alla documentazione di cui allo Statuto, anche:

[Documentazione]

Nella domanda dovrà essere specificata la quota che l'aspirante Consorziato intende sottoscrivere.

In seguito alla verifica sulla regolarità della documentazione da parte dell'organo amministrativo e alla trasmissione della domanda di ingresso e, i soci provvederanno a determinare l'ammissione della consorziata, vagliando eventuali ragioni, anche di opportunità, che ostino all'ammissione al Consorzio.

Sull'ammissione di nuovi soci i Consorziati hanno un potere di mero gradimento, quindi il loro rigetto della

domanda di ammissione non è motivato ed è insindacabile

Qualora entro 60 giorni dalla proposizione della domanda non vi sia alcuna determinazione dei Soci, la domanda si intende respinta, senza obbligo di motivazione

Trasferimento delle quote del consorziato

(Lo Statuto prevede, in caso di trasferimento di quota, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci e, in caso di mancato esercizio della prelazione, la necessità del gradimento (non mero) dell'organo amministrativo. Ciò vuol dire che l'organo amministrativo dovrà, in caso di non gradimento, motivare tale decisione e tale decisione potrà essere contestabile. Per questo motivo servirà un regolamento che preveda in modo rigoroso i criteri per valutare il gradimento.)

L'organo amministrativo, nell'accordare il gradimento all'ingresso di un nuovo consorziato mediante trasferimento di quote, dovrà preliminarmente verificare la compatibilità della nuova impresa rispetto alla struttura e all'attività del Consorzio. L'organo amministrativo potrà dare rilevanza a qualsiasi ragione, anche di opportunità, ostativa all'ingresso del nuovo consorziato

Esclusione del socio ed altre sanzioni

(Lo statuto prevede, all'art. 9, che per l'esclusione del socio occorre la decisione all'unanimità dei Soci, non incluso il socio da escludere. I presupposti sono: Violazione degli obblighi contrattuali nei confronti della Società, violazioni dello Statuto, del Regolamento interno, e delle deliberazioni degli organi della Società, o l'aver svolto una attività in concorrenza o comunque lesiva per la società, anche tramite interposta persona o la partecipazione ad organismi analoghi al Consorzio.

Il regolamento potrà prevedere le altre sanzioni, per le inosservanze meno gravi)

La violazione degli obblighi previsti a carico dei Consorziati nello Statuto, nel presente Regolamento e nelle ulteriori deliberazioni degli organi del Consorzio, comporta, in relazione alla gravità della violazione, l'irrogazione di Penali (da 500 a 5000 euro), la sospensione dal Consorzio, la revoca dell'assegnazione di lavori, servizi e forniture (qualora la violazione si verifichi con riferimento a tale procedura) e infine l'esclusione ex art. 9 dello Statuto.

La violazione è contestata formalmente dall'organo amministrativo mediante PEC.

Con la formale comunicazione di contestazione viene attribuito un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Allo scadere del termine, la sanzione diversa dall'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo, che valuterà la gravità della violazione. In caso di esclusione si applica l'art. 9 dello Statuto.

In casi di motivata urgenza, la sanzione della revoca o della sospensione può essere disposta con effetti immediati dall'organo amministrativo, senza l'applicazione del comma precedente, ferma restando la revocabilità della sanzione.

L'esclusione del Consorziato è giusta causa di revoca di tutte le assegnazioni.

Obblighi di pubblicità:

Il Consorziato dovrà adeguatamente pubblicizzare la partecipazione al Consorzio con le modalità idonee alla conoscenza da parte dei terzi. Tra le forme di pubblicità idonee vi sono quella presso il proprio sito internet, presso la sede, nella carta intestata.

Obblighi di trasparenza e comunicazione

Il Consorziato dovrà trasmettere annualmente al Consorzio ogni documento che l'organo amministrativo riterrà utile ai fini del funzionamento consortile, e in particolare della partecipazione alle procedure pubbliche.

Sono sempre da trasmettere:

I bilanci d'esercizio

I certificati di regolarità fiscale e contributiva

Le dichiarazioni ex. art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

[...]

Inoltre è dovere dei Consorziati comunicare immediatamente qualsiasi avvenimento che possa, anche in astratto, assumere rilevanza ai fini dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice appalti, compresi gli eventi che, ai sensi delle linee guida adottate dall'ANAC, sono valutabili quali gravi illeciti professionali ex. art. 80 co. 5 lett. c).

Obbligo del mantenimento dei requisiti

E' onere del consorziato mantenere i requisiti di ordine generale previsti dalla legge per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Contribuzioni economiche:

Il consorziati sono tenuti a versare annualmente una cifra complessiva di 50 mila euro in proporzione alla quota di partecipazione, allo scopo del finanziamento della struttura e dell'attività consortile.

In aggiunta, i consorziati sono tenuti a versare al Consorzio quanto specificato nel Regolamento in rapporto al valore dell'importo delle commesse acquisite dal medesimo Consorzio e ad essi assegnate.

Oltre alle contribuzioni di cui sopra, l'organo amministrativo, se lo riterrà necessario, potrà annualmente determinare ulteriori contributi straordinari. Tale contributo sarà deliberato entro il mese di novembre per l'anno successivo.

Doveri di non concorrenza e appalti pubblici

I Consorziati si impegnano a rispettare il dovere di non concorrenza nei confronti del Consorzio con riferimento alle attività connesse all'efficientamento energetico, nei termini previsti dalle disposizioni successive.

La violazione di tali disposizioni è considerata sempre giusta causa di esclusione del consorziato.

Procedure ad evidenza pubblica di tipo ordinario

Nell'ambito delle attività di efficientamento energetico, il dovere di non concorrenza dei Consorziati nei confronti del Consorzio, di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) dello Statuto, non si estende alle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 50/2017 (Codice degli Appalti Pubblici, d'ora in avanti "Codice").

Nelle procedure ordinarie per l'acquisizione di lavori e servizi, diverse da quelle di Partenariato Pubblico Privato di cui agli artt. 180 e seguenti, la regola è quella dell'autonomia dei Consorziati, i quali possono parteciparvi in forma individuale, associata, o in qualità di ausiliari, previa obbligatoria comunicazione al Consorzio.

I Consorziati possono, in alternativa, richiedere la partecipazione del medesimo Consorzio alla procedura ad evidenza pubblica.

In quest'ultima circostanza il Consorzio, se acconsente, partecipa alla procedura indicando il Consorziato richiedente quale esecutore del contratto.

In caso di partecipazione del Consorzio, verrà riconosciuto un corrispettivo al consorziato pari ad una percentuale (1,5 % in caso di valore inferiore a un milione di euro, 1% nel caso di valore superiore a un milione di euro) dell'importo dell'appalto, o la quota superiore che verrà ritenuta necessaria dall'organo amministrativo nell'eventualità di procedure che comportino oneri straordinari per il Consorzio.

In questo tipo di procedure, in ogni caso, il Consorzio potrà partecipare, se lo riterrà opportuno, anche simultaneamente ad altri consorziati, fermo restando il rispetto del divieto di offerte provenienti da un unico centro decisionale, di cui all'art. 80, co. 5 lett. m, del d.lgs. n. 50/2016.

Partenariato Pubblico Privato

Nell'ambito delle attività di efficientamento energetico, il dovere di non concorrenza di cui all'art. 9 comma 1 lett. d) dello Statuto trova applicazione nelle procedure di Partenariato Pubblico Privato di cui agli artt. 179 e seguenti del Codice (da ora in avanti "PPP"), tra cui quelle di Finanza di progetto, la regola è quella dell'esclusività della partecipazione del Consorzio, e del dovere di non concorrenza tra Consorzio e Consorziati.

Il dovere di non concorrenza si estende anche nelle partecipazioni in raggruppamenti o in qualità di ausiliario.

Solamente per motivi eccezionali, su autorizzazione scritta del medesimo Consorzio in seguito a motivata richiesta, i Consorziati potranno partecipare in forma autonoma alla procedura.

Settori differenti dall'efficientamento energetico

L'obbligo di non concorrenza non si applica alle procedure diverse da quelle di efficientamento energetico.

Con riferimento a queste ultime attività, nessuna esclusività né obbligo di comunicazione è previsto in favore del Consorzio.

Per le procedure di tipo ordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente, ferma restando l'assenza di obbligo di comunicazione della partecipazione alle gare dei consorziati.

Scelta del consorziato esecutore

Nei casi di partecipazione del Consorzio nelle procedure di PPP, il consorziato esecutore verrà scelto sulla base dei criteri previsti in questo articolo.

In primo luogo, verrà attribuita priorità all mantenimento della qualificazione dei consorziati (con quota di partecipazione non inferiore al 24 per cento), incluso il mantenimento delle qualifiche professionali preesistenti.

In secondo luogo, si utilizzeranno i criteri della priorità cronologica della richiesta, dei previ rapporti con l'utenza, della competenza tecnica, del possesso dei requisiti della procedura, della capacità finanziaria, e del minor costo.

Responsabile tecnico

La gestione operativa delle attività volte ad acquisire commesse pubbliche può essere assegnata dall'organo amministrativo ad una figura di Responsabile Tecnico, nominato esclusivamente dall'organo amministrativo del Consorzio.

Tale figura si occuperà, seguendo le indicazioni degli amministratori, che all'atto della nomina ne redigono il mansionario, di gestire e coordinare le attività del Consorzio al fine della partecipazione del Consorzio a procedure e gare d'appalto.

Esecuzione del Contratto

In seguito alla aggiudicazione di ogni concessione o appalto, il Consorzio nomina di un soggetto responsabile per la gestione della singola commessa, il quale è il medesimo rappresentante legale firmatario del contratto.

Il responsabile sovrintende la fase esecutiva, intrattenendo rapporti con il Committente e con il consorziato assegnatario.

Ciascuna impresa consorziata, mediante la propria organizzazione di impresa, assume l'obbligo di eseguire a regola d'arte e con il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge, dagli atti amministrativi e dal Contratto la parte di lavori, servizi e forniture ad essa eventualmente affidati, seguendo le indicazioni del Direttore tecnico e del responsabile del contratto.

Il consorziato esecutore, inoltre, si impegna a mantenere, per tutta la durata del rapporto, i requisiti generali e specifici necessari.

Eventuali subappalti dovranno essere autorizzati espressamente dall'Organo amministrativo, dietro presentazione della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione del committente.

I crediti dell'assegnatario per i lavori, i servizi o le forniture eseguiti si concretizzeranno e diventeranno esigibili nei confronti del Consorzio solo ad avvenuta fatturazione nei confronti del Committente ed incasso delle somme corrispondenti.

Le violazioni degli obblighi previsti nel presente articolo sono giusta causa di revoca del servizio, oltre che delle altre sanzioni previste dal regolamento.

Norme comportamentali generali a carico della Consorziata nelle procedure pubbliche

Il comportamento dei Consorziati deve essere improntato alla correttezza massima, oltre che al rispetto delle leggi.

In particolare è vietato per ogni consorziato influire con mezzi illeciti sull'esito di procedure pubbliche, anche promettendo o corrispondendo utilità di qualunque tipo.

Responsabilità per inadempimento a carico della consorziata

Ferma restando la responsabilità del Consorzio verso i terzi ex art. 2615 CC, i Consorziati sono responsabili rispetto ai lavori o ai servizi che questi eseguiranno per conto del Consorzio.

Il consorziato assegnatario pertanto assume ogni responsabilità comunque connessa alla realizzazione di quanto ad esso assegnato dal Consorzio, negli stessi termini in cui tali responsabilità sono state assunte dal Consorzio stesso, sia nei confronti del committente che di terzi, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1667, 1669 del C.C., obbligandosi a manlevare il Consorzio qualora esso sia chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità civile o contrattuale, nei confronti del Committente o di terzi.

Rappresentanza in giudizio

I consorziati delegano il Consorzio a tutelare le loro ragioni giuridiche nei confronti del Committente, anche in giudizio.